

Diritto dell'economia. Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Dl 29

Commissioni modello standard

La banche dovranno attenersi alle indicazioni in arrivo dal Cier

Angelo Busani

Solo nel caso in cui violino le norme regolamentari da emanarsi dal Cier sono nulle le clausole dei **contratti bancari** che impongono **commissioni** in caso di: ■ concessione di linee di credito; ■ messa a disposizione di linee di credito; ■ mantenimento in essere di linee di credito; ■ utilizzo di linee di credito anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

È questo l'esito della conversione in legge del Dl 29/2012, che aveva sancito la nullità *tout court* delle clausole. Ora di nullità si continua a parlare, ma solo se si tratta di clausole difformi dalle norme regolamentari che il Cier deve emanare in base all'articolo 17-bis del Testo unico bancario per rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili. In quest'ultimo articolo, sempre a seguito delle modifiche derivanti dalla legge di conversione, è ora prescritto (a pena di nullità

delle clausole difformi) che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente: ■ una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;

SALVAGENTE PER FAMIGLIE

Niente oneri aggiuntivi per i conti in rosso fino a 500 euro per una settimana in un trimestre

mento; e ■ un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

L'ammontare di questa commissione, determinata in coerenza con le regole del Cier anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo

0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Questa commissione non può essere applicata alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, per sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi. Inoltre, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente (e sempre a pena di nullità delle clausole difformi), una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.

Nel Dl 29/2012 è prescritto che venga costituito al ministero dell'Economia un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte del

Le novità

01 | I NUOVI CONTRATTI
I contratti di apertura di credito possono prevedere una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento

02 | LA COMMISSIONE
L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente

03 | L'ESCLUSIONE
La commissione non si applica alle famiglie per sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento

le banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli per sostenere l'accesso al credito di questi soggetti. L'Osservatorio analizza anche i tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. Inoltre monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni, elabora segnalazioni e informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli per sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un dossier messo a disposizione di istituzioni e interessati. L'Osservatorio inoltre promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento a imprese, famiglie e consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito.

Giorgio Costa
MILANO

Operativo il protocollo di intesa tra Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in fatto di gestione dei beni sottratti al crimine. I professionisti che si candidano a questo compito potranno iscriversi su un apposito web form pubblicato sul sito <http://www.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx> ed entro il 20 giugno i nominativi saranno forniti dal Consiglio nazionale all'Agenzia. Si deve trattare di iscritti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, tra i quali lo svolgimento, certificato, dell'attività di amministratore giudiziario. Secondo quanto previsto dal protocollo, i professionisti iscritti all'elenco potranno svolgere l'incarico di coadiutore di beni confiscati alla criminalità organizzata (12.083 tra immobili e aziende al 1° aprile scorso), nonché l'attività di revisione di bilanci di aziende confiscate, di valutazione, di liquidazione d'azienda confiscate e di delegato alla vendita di beni mobili.

L'accordo sottoscritto ieri, in attesa che diventi pienamente operativo l'Albo degli amministratori giudiziari istituito con il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, rappresenta un ulteriore passo in avanti sulla strada della collaborazione tra l'Agenzia e i commercialisti, avviata, con

un primo protocollo d'intesa, nel marzo 2011.

«L'impegno dei commercialisti italiani sul fronte dell'amministrazione dei beni confiscati alle mafie - ha affermato il presidente nazionale della categoria, Claudio Siciliotti - compie oggi un salto di qualità estremamente significativo. La nascita di un apposito elenco di commercialisti pronti a mettere a disposizione le proprie competenze per un compito così utile per la collettività, è la dimostrazione concreta di come la nostra categoria possa

essere determinante per il riscatto di intere aree del Paese». Il protocollo d'intesa sottoscritto con i dottori commercialisti, ha dichiarato il direttore dell'Anbc, prefetto Giuseppe Caruso, «costituisce un'ulteriore, grande opportunità da parte dell'Anbc nella lotta alla criminalità organizzata mediante l'aggressione ai beni patrimoniali illecitamente acquisiti e il loro utilizzo ai fini sociali. La professionalità dei commercialisti e degli esperti contabili potrà essere di fondamentale supporto sia per le risorse disponibili dell'Agenzia nazionale sia per tutti i Nuclei di supporto operanti presso le Prefetture».

Molto stringenti i requisiti per poter accedere all'elenco. In particolare, occorre: essere iscritti alla sezione A dell'Albo da almeno cinque anni; non aver subito condanne penali o essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari da parte dell'Ordine; non aver rapporti di parentela o affinità con soggetti sottoposti a misure di prevenzione ex articolo 12 *sexies* legge 356/1992 né di svolgere per loro alcuna consulenza; non trovarsi nelle condizioni ex articolo 2382 codice civile (per esempio interdetto o fallito). D'altra parte occorre essere un perito iscritto all'Albo dei Ctu e aver svolto l'attività di amministratore giudiziario. Le attività professionali previste per le aziende sono le seguenti: revisione, coadiutore, valutazione e liquidazione d'azienda, delegato alla vendita di beni mobili.



Agenzia beni sequestrati

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010, convertito dalla legge n. 50, il 31 marzo 2010. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del ministro dell'Interno. Alla struttura è assegnato un contingente di trenta unità di personale. L'Agenzia ha sede a Reggio Calabria e Roma. A Capo dell'Agenzia nazionale è nominato un prefetto

Il testo del provvedimento

Un Osservatorio sul credito

Publichiamo il testo del decreto legge recante «Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249» coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione approvata ieri in via definitiva dalla Camera.

ARTICOLO 1

1. All'articolo 27-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 17-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. È costituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere

l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del ministero dell'Economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del ministero dello Sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credi-

to" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «L'ammontare della commissione) sono inserite le seguenti: «, determinata in coerenza con la delibera del Cier anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti.», 1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici

titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

1-quater. Al comma 4 dell'articolo 17-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «(disposizioni applicative del presente articolo) sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità.»,

1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «alla elaborazione di un rating di legalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro dello Sviluppo economico, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta».

2. Soppresso il comma 2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento temporale alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio».

Disegno di legge

ARTICOLO 1

1. Il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Giustizia. Il ministero ha abilitato le associazioni

Tributaristi ammessi alle piattaforme Ue

Francesca Milano
MILANO

Le associazioni di tributaristi sono state ammesse nell'elenco dei soggetti chiamati a far parte delle conferenze di servizi per la predisposizione delle **piattaforme comuni europee**. A stabilirlo è stato il ministero della Giustizia con quattro decreti emanati di concerto con il ministero per le Politiche europee.

Adesso, in pratica, i tributaristi potranno partecipare alle piattaforme comuni sulle professioni e portare la propria esperienza sul tavolo europeo.

Il ministero sottolinea che il decreto «non è finalizzato a un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione», ma per il presidente dell'Int, Riccardo Alemanno, «è motivo di orgoglio per tutti gli iscritti perché è un riconoscimento importante. Prima di tutto, l'ammissione nell'elenco permette finalmente di rappresentare in sede europea le esigenze degli iscritti. E poi chiude un iter di

controllo che sancisce la serietà del nostro istituto, che ha ottenuto il via libera del Cnel e dei due ministeri».

Le piattaforme comuni europee sono nate con lo scopo di rendere omogenee le differenze di regolazione e facilitare la libera circolazione dei professionisti: finora l'esperienza non

IL RISULTATO

I decreti non sono finalizzati al riconoscimento delle professioni ma per la categoria è comunque un passo avanti

ha dato, in realtà, frutti. «C'è chi dice che le piattaforme non partiranno mai - commenta Alemanno -, chi invece sostiene che sarà il ministero a fare da portavoce per le categorie. Quello che oggi conta per noi è che abbiamo il riconoscimento a portare a livello europeo la voce dei tributaristi».

Sicurezza sul lavoro. Rinviata le nuove procedure

Per le imprese sotto 10 dipendenti valutazione rischi autocertificata

Luigi Caiazza

Più tempo alle piccole imprese per gli adempimenti in materia di **sicurezza sui luoghi di lavoro**. Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio scorso (Gazzetta ufficiale del 14 maggio scorso), sono state pubblicate due proroghe delle attuali disposizioni contenute nel Dlgs n. 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardanti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, e la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle ferrovie dello Stato.

L'articolo 29, comma 5, del Tu stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito de-

creto ministeriale. Nelle more dell'emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.

Poiché si avvicinava tale termine ed il decreto ministeriale non è stato ancora emanato, è venuto in soccorso il citato decreto legge il quale, modificando il contenuto del comma 5, ha ora stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, che comunque ai sensi dell'articolo 17/a e 28 del Tu deve essere sempre effettuata, pur senza elaborare il documento della sicurezza di cui al richiamato articolo 28. Tale de-

rogna, che non si applica alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell'articolo 31, comma 6 del Tu, opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.

Diversa invece è la proroga riguardante gli impianti ferroviari, le cui norme di sicurezza sono disciplinate dalla legge n. 191/1974 che, a sua volta, per alcune misure, si riporta ad altre disposizioni superate dal Tu. Tuttavia, per tali impianti, l'articolo 3, comma 3, del Tu aveva fatto salve tali disposizioni fino all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, anch'esso non ancora emesso, che avrebbe dovuto armoniz-

zarle con quelle contenute nello stesso Tu. Decorso tale termine avrebbero trovato applicazione, in ogni caso, tutte le disposizioni del Tu senza alcuna eccezione. Ora, atteso che il decreto ministeriale non è stato emanato ed al fine di evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza nel settore in esame, l'urgenza di scongiurare il rischio della sospensione dell'operatività di tale attività, determinata dalla espressa esclusione dell'applicabilità di alcune misure di sicurezza riguardanti i "luoghi di lavoro", nonché l'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste nel Tu, incompatibili con gli standard tecnici di esercizio applicati, il decreto legge in esame ha procrastinato la derogazione in questione fino alla emanazione del decreto ministeriale ma escludendo il termine finale precedentemente stabilito. In tal modo continuano ad applicarsi le disposizioni derogatorie previste dal citato articolo 3, comma 3, del Tu.